



Il Tribunale di Roma

Sezione 14^a Civile

nella procedura per RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE iscritta al N.1754 dell'anno 2023

Il Giudice

visto il ricorso per l'apertura del procedimento di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex art. 67 D. Lgs. n. 14/2019

Vincenzo che lo rappresenta e difende in forza di delibera assembleare del 19.10.2023;

rilevato che l'istante non ha dimostrato di versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.lgs 14/2019, ossia *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti. In particolare con la pronuncia a SU n.9148 del 08/04/2008, la Cassazione ha confermato che il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, nè di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non si contraggono in

favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti. Così che ai singoli condomini si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.

Ne consegue che per accedere alla procedura di sovraindebitamento la parte istante avrebbe dovuto dimostrare lo stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.lgs 14/2019, dei singoli condomini, in relazione al debito comune per la quota di propria spettanza.

Tale requisito non è stato dimostrato e neppure dedotto.

Pertanto, manca il requisito di sovraindebitamento per poter accedere alla procedura richiesta.

Superflua ogni ulteriore indagine in merito all'esistenza del requisito soggettivo.

Pqm

Respinge il ricorso.

Si comunichi.

Roma 26.4.2024

Il Gd

Dott. Angela Coluccio